

COMUNE DI AVISE

Valle d'Aosta



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	5
Art. 2 – Aliquote, tariffe e prezzi	6
Art. 3 – Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e sanzioni per violazioni ai regolamenti	6
Art. 4 – Rapporti con gli utenti	7
Art. 5 – Tutela dei dati personali	8
Art. 6 – Agevolazioni fiscali e tariffarie	8
Art. 7 – Posta elettronica certificata	9

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 – Forme di gestione	9
Art. 9 – Funzionari Responsabili per la gestione dei tributi comunali e per la riscossione	11
Art. 10 – Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali	12

PARTE SECONDA - LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 11 – Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali	13
Art. 12 - Agevolazioni residenti all'estero	15
Art. 13 – Modalità applicative del ravvedimento operoso	15
Art. 14 – Ravvedimento operoso parziale	17

PARTE TERZA - L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 15 – Attività di controllo delle entrate	19
Art. 16 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente	19
Art. 17– Avvisi di accertamento esecutivi delle entrate tributarie	19
Art. 18 – Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali	21
Art. 19 – Modalità di riscossione delle entrate comunali a seguito di accertamento	21
Art. 20 - Sospensione e riduzione dell'erogazione dei servizi	22

PARTE QUARTA - LA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 21 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e patrimoniali	23
Art. 22 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo	23

PARTE QUINTA - NORME GENERALI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 23 – Minimi riscuotibili entrate tributarie	25
Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notifica	25
Art. 25 – Rimborsi	25
Art. 26 – Compensazione del pagamento sullo stesso tributo o entrata	26
Art. 27 – Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi	27

Art. 28 - Compensazione tra crediti e debiti di diversa natura	27
Art. 29 - Competenza sulle dichiarazioni di compensazione	27
Art. 30 – Dilazione e sospensione del pagamento	27
Art. 31 – Interessi sulle entrate locali	29
Art. 32 – Interessi moratori	29
Art. 33 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione	29
TITOLO III - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI	
PARTE PRIMA - TUTELA GIURISDIZIONALE	
Art. 34 – Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale	30
Art. 35 – Rappresentanza in giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria e Amministrativa	30
PARTE SECONDA - RECLAMO E MEDIAZIONE	
Art. 36 – Procedura di reclamo/mediazione	32
PARTE TERZA - AUTOTUTELA	
Art. 37 – Oggetto e scopo dell'autotutela	36
Art. 38 – Richiesta del contribuente	36
Art. 39 – Annullamento dell'atto amministrativo	36
Art. 40 – Rinuncia all'imposizione	37
Art. 41 – Revoca dell'atto amministrativo	37
Art. 42 – Criteri di priorità	38
Art. 43 – Conclusione del procedimento di riesame	38
Art. 44 – Autotutela in pendenza di giudizio	38
PARTE QUARTA - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Art. 45 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione	39
Art. 46 – Ambito di applicazione	39
Art. 47 – Attivazione del procedimento	39
Art. 48 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	40
Art. 49 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	40
Art. 50 – Comparizione del contribuente	41
Art. 51 – Atto di accertamento con adesione	41
Art. 52 – Perfezionamento della definizione	41
Art. 53 – Effetti della definizione	42
Art. 54 – Riduzione della sanzione	42
PARTE QUINTA - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	
Art. 55 – Oggetto e scopo dell'interpello	43
Art. 56 – Modalità applicative dell'interpello	43
TITOLO IV - NORME FINALI	
Art. 57 – Norme finali	44

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Aise, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:

- la L.C. 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);
- il D.Lgs. 20 novembre 2017 n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale) e le relative norme di attuazione dettate dalla Regione;
- la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta;
- la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;

nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

3. Nel caso in cui le funzioni richiamate nel presente regolamento siano svolte, sulla base delle disposizioni dettate dalla L.R. 6/2014, dall'Unité des Communes, i richiami contenuti nel regolamento al Comune e al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi e delle entrate devono intendersi riferiti - per quanto compatibili - anche all'Unité e al relativo Funzionario Responsabile.

4. Il presente regolamento disciplina in via generale le modalità di versamento, accertamento, riscossione coattiva/forzata e gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario delle entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

5. Le disposizioni del regolamento sono altresì volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.

6. Non formano oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative, nazionali e regionali, a fronte di quanto disposto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

7. Al di fuori dei tre limiti richiamati al comma precedente, le disposizioni di leggi vigenti si applicheranno per quanto non regolamentato dall'Ente locale, assumendo la funzione di diritto comune finalizzato a disciplinare gli aspetti sui quali il Comune non sia intervenuto con una propria specifica disciplina, a condizione che le disposizioni regolamentari siano adottate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

8. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote, tariffe e prezzi

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 – Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e sanzioni per violazioni ai regolamenti

1. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo, salvo che, in sede di adozione, l'Amministrazione riconosca loro efficacia dalla data di esecutività della delibera, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio.

4. Per acquisire efficacia, tutte le delibere tariffarie ed i regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune devono peraltro essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in attesa dell'approvazione del Decreto Interministeriale che dovrà definire le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

5. Per i tributi comunali diversi dall'IMU, dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale I.R.P.E.F., le relative delibere tariffarie e regolamentari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che la stessa venga effettuata entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

6. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, fatti salvi eventuali rinvii di tale termine da parte della normativa primaria, si applicano i regolamenti e le aliquote/tariffe adottati nell'anno precedente.

7. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 100,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del DLgs n. 267/2000.

Art. 4 – Rapporti con gli utenti

1. I rapporti con gli utenti dei servizi svolti dal Comune devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

5. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

6. È istituito, presso l'Unité o presso gli Uffici competenti per le singole entrate, il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi dovuti in autoliquidazione ed autoversamento.

7. Tale servizio provvede gratuitamente, su richiesta del contribuente:

- al calcolo del tributo dovuto ed alla compilazione del modello di versamento;
- alla eventuale compilazione della denuncia tributaria.

8. Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

1. Le informazioni rese ai cittadini e l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai contribuenti/utenti sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018.

2. Il trattamento dei dati personali, conseguente all'attività svolta dagli Uffici comunali, deve essere effettuato esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, come previsto per legge.

3. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune, che, agli effetti del D.Lgs. 196/2003, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall'interessato.

Art. 6 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. I regolamenti di ogni entrata possono individuare, in modo specifico e nel rispetto delle norme di legge primarie e regionali adottate ai sensi del D.Lgs. 184/2017, particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

2. Al fine di supportare i soggetti in condizioni di oggettiva difficoltà economica, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni, ove compatibili con le norme di legge primarie, nei limiti della disponibilità specificatamente individuata in bilancio.

3. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni

tipologia di entrata patrimoniale, in particolare a favore degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nel momento in cui svolgano attività di natura non commerciale, fermo restando l'obbligo di dichiarare inizialmente la sussistenza dei requisiti per l'esenzione/agevolazione, con dichiarazione che rimarrà valida sino all'eventuale venir meno di tali requisiti.

Art. 7 – Posta elettronica certificata

1. In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto, come principale dato per le comunicazioni tra l'Ente ed il contribuente/utente, l'indirizzo di Posta elettronica certificata, con richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli Uffici comunali, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. Nel caso di soggetto non obbligato ad iscrivere in un Pubblico registro il proprio indirizzo di posta elettronica, che abbia comunicato di volersi avvalere di un indirizzo intestato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 7^{quater}, comma 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, come modificato dal D.Lgs. 217/2017, prima di procedere all'utilizzo di tale indirizzo di posta elettronica certificata per notificare atti intestati al contribuente che abbia indicato di volersi avvalere di tale indirizzo, l'Ufficio competente dovrà acquisire l'autorizzazione dell'intestatario dello stesso indirizzo, anche ai sensi della disciplina sulla tutela dei dati personali dettata dal D.Lgs. 196/2003.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità, tenendo conto della disposizione dettata dalla L.R. 6/2014.

2. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, e dall'art. 4 L.R. 6/2014, l'affidamento ad Agenzia Entrate-Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie del Comune e delle società dallo stesso partecipate può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

3. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, anche ove disgiunta, deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principî di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate locali potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

5. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

6. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

7. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

8. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

9. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

10. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 9 – Funzionari Responsabili per la gestione dei tributi comunali e per la riscossione

1. Con provvedimento dell'organo competente sono designati i funzionari responsabili dei tributi ai quali vengono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Ad uno stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più tributi.

2. In particolare, il funzionario responsabile cura:

- tutte le attività relative alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione;
- sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- cura il contenzioso tributario;
- dispone i rimborsi;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione o con il concessionario locale ed il controllo della gestione;
- esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

3. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi privati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del gestore.

4. Il dirigente del Comune o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario comunale dall'art. 11 R.D. 639/1910, in tutto il territorio nazionale, in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di accertamento e riscossione, fra persone che siano in possesso quanto meno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

Art. 10 – Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali i responsabili di servizio ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito dei documenti di programmazione approvati.
2. Il Comune può nominare con apposito provvedimento amministrativo un soggetto responsabile differente da quello indicato nel comma precedente.

PARTE SECONDA - La riscossione ordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 11 – Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali

1. I tributi da corrispondere sia in autoliquidazione che a fronte dell'emissione di un avviso di pagamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica in caso di esternalizzazione:

- tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
- tramite conto corrente postale o bancario intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale.

2. Le entrate patrimoniali sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica in caso di esternalizzazione:

- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

3. In ipotesi di affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle entrate, sia spontaneo che a seguito di ravvedimento operoso, dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con obbligo

per il Comune di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza.

4. È fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 4) D.Lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario, a condizione che l'affidamento dei servizi di riscossione delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all'esito di procedura di evidenza pubblica.

5. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 790 L. 160/2019, il Comune – al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti - garantisce l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

6. Il tesoriere dell'Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'Ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.

7. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorso trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'Ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati.

8. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10 D.Lgs. 267/2000.

9. Eventuali contratti sottoscritti prima della modifica normativa che ha introdotto l'obbligo di riscossione diretta da parte del Comune devono intendersi modificati di imperio, a fronte dell'applicabilità della nuova normativa, senza necessità di espressa stipulazione di un nuovo contratto ad opera delle parti.

10. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.

11. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

12. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

13. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

14. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

15. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.

16. In tale ipotesi, nel caso il pagamento venisse in ogni caso effettuato dal contribuente utilizzando le tariffe/aliquote dell'anno precedente, non si procederà all'irrogazione di sanzioni ove il versamento dovesse essere inferiore a quello dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno in corso.

Art. 12 - Agevolazioni residenti all'estero

1. Al fine di agevolare l'adempimento per i contribuenti residenti all'estero la data di scadenza dei versamenti tributari coincide con l'ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia. Di tale facoltà è data adeguata informazione a cura degli uffici.

Art. 13 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015, nonché dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.

2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.

4. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.

5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 L. 160/2019, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- a) in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- b) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
- e) ad un settimo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il

termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- f) ad un sesto del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

6. Le ipotesi di riduzione della sanzione per ravvedimenti effettuati ai sensi dei punti 5) e 6) del presente articolo si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative all'epoca vigenti.

7. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. La regolarizzazione delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 14 – Ravvedimento operoso parziale

1. Con il presente articolo, nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso parziale, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13bis, comma 1 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come introdotto dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.

2. Con il ravvedimento operoso parziale, il contribuente può accedere a tale istituto anche in caso di versamento parziale, purché il pagamento complessivo venga effettuato nei tempi prescritti dalla legge.

3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponderà a

quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi saranno dovuti per l'intero periodo di ritardo.

4. Diversamente, nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente potrà ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi, ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando la riduzione della sanzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

5. Viene considerato rilevante, al fine di valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento, anche parziale, il momento in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

PARTE TERZA - L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 15 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Le attività di controllo e di accertamento delle entrate possono essere effettuate in proprio da parte dell'Ufficio competente, ovvero nelle forme associate previste negli art. 4 e 16 L.R. 6/2014, ovvero ancora mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 16 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

3. E' rimessa alla Giunta Comunale la potestà di determinare le modalità di applicazione dell'istituto del contraddittorio individuando le casistiche in cui sia necessario attivare il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento di accertamento.

Art. 17– Avvisi di accertamento esecutivi delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.

3. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati;
- contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ove non sia intervenuto il pagamento delle somme dovute;
- contenere l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 D.Lgs. 19 dicembre 1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni tributarie, evidenziando che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, la maggiore imposta accertata e gli interessi dovranno comunque essere versati in importo integrale, mentre, per quanto riguarda le relative sanzioni, gli importi dovuti a tale titolo dovranno essere versati ai sensi del disposto di cui all'art. 68 D.Lgs. 546/1992, nel modo seguente:
 - a. per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
 - b. per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - c. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale;
 - d. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
- contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata delle entrate non versate dal destinatario dell'atto. Nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, il Comune non avesse individuato il soggetto affidatario dell'attività di riscossione coattiva/forzata delle entrate, dovrà essere indicato che la riscossione potrà essere effettuata in proprio dall'Ente impositore, ovvero mediante Agenzia delle Entrate –

Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;

- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

5. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi provvedimenti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi atti di irrogazione delle sanzioni.

Art. 18 – Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19 – Modalità di riscossione delle entrate comunali a seguito di accertamento

1. In ipotesi di affidamento a soggetti terzi dell'attività di accertamento dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle somme dovute a seguito di tale attività dovrà essere ef-

fettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, ovvero ancora tramite il sistema *PagoPA*, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, con conseguente obbligo per l'Ufficio competente di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza a fronte dell'attività svolta.

2. Anche in caso di riscossione a seguito di accertamento, è fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 4) D.Lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all'esito di procedura di evidenza pubblica.

Art. 20 - Sospensione e riduzione dell'erogazione dei servizi

1. Se non diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali, nel caso in cui l'utente di servizi a domanda individuale e correlati ad entrate patrimoniali erogati dal Comune risulti inadempiente nel versamento dei relativi corrispettivi, l'erogazione di quest'ultimo può essere sospesa o ridotta fino al pagamento di quanto dovuto od alla concessione dell'eventuale rateazione, salvo l'inadempimento di quest'ultima. Per il caso del servizio idrico rimangono salve ed applicabili le disposizioni previste dall'articolo 61, comma 1, della legge n. 221/2015 e relative norme regolamentari e di attuazione, DPCM 20 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La sospensione del servizio, o la sua cessazione, è disposta dal Funzionario responsabile della relativa entrata, previa comunicazione in forma scritta all'utente del servizio inviata almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione.

3. La sospensione non è comunque disposta nel caso di stato di bisogno o di grave disagio economico dell'utente, qualificato ed accertato conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento disciplinante la relativa entrata.

4. Le circostanze che, ai sensi del comma precedente, escludono la sospensione, con l'invito a produrre l'eventuale documentazione, sono indicate con la comunicazione di cui al comma 2.

PARTE QUARTA - LA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 21 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Avise;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

6. Gli avvisi di accertamento di importo inferiore a € 10,00 non hanno efficacia esecutiva, salvo che vengano cumulati in diversi atti, che nella loro sommatoria superino tale importo.

Art. 22 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:

- a) oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:
- 3 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
 - 6 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
- b) spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
- c) costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

PARTE QUINTA - NORME GENERALI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 23 – Minimi riscuotibili entrate tributarie

1. Gli incassi a titolo ordinario in materia tributaria non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ad € 12,00 per anno, se non diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali. Il suddetto limite non si applica per i tributi calcolati su base giornaliera (TOSAP/COSAP e TARI), per l'addizionale comunale all'IRPEF e per l'imposta di soggiorno.

2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, anche non consecutiva, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.

2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

3. Nessuna spesa o diritto di notifica verrà applicata nei confronti dei contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), che richiederanno o accetteranno che la notifica venga effettuata a mezzo Posta elettronica certificata.

Art. 25 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritaria-

mente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.

5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

6. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.

7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

8. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

9. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,00 per anno.

Art. 26 – Compensazione del pagamento sullo stesso tributo o entrata

1. Il contribuente o l'utente può compensare in tutto od in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti ad annualità precedenti, senza interessi. A tal fine deve presentare idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata entro il termine in cui opera la prescrizione.

2. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito vantato.

3. Il funzionario responsabile o il soggetto competente verifica la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la

compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'ufficio emetterà idoneo avviso di accertamento, secondo le disposizioni di legge; se si tratta di entrata non tributaria, invierà comunicazione via raccomandata.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato per lo stesso tributo, può essere disposta dal Comune. Della intervenuta compensazione viene data idonea comunicazione al cittadino interessato.

Art. 27 – Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi

1. Le compensazioni tra crediti e debiti tributari diversi possono essere effettuate su richiesta del contribuente, se autorizzate dal responsabile del tributo o d'ufficio.

Art. 28 - Compensazione tra crediti e debiti di diversa natura

1. La compensazione può essere disposta su iniziativa del Comune tra le somme a credito del contribuente/utente con quelle dovute al Comune stesso.

Art. 29 - Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste agli articoli precedenti sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

2. Il funzionario autorizza o rigetta la compensazione con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento che autorizza o rigetta la compensazione, è comunicato all'interessato, al responsabile del servizio finanziario ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione per la definizione dei conseguenti documenti contabili.

Art. 30 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. In deroga all'art. 1, comma 796 L. 160/2019, fatta salva l'adozione di uno specifico provvedimento da parte della Regione, il Comune può, con deliberazione di Giunta Comunale, prevedere che i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possano essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. In caso di gravi calamità naturali o di situazioni di emergenza sanitaria, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco e poi recepito dalla Giunta Comunale.

3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente o dai suoi rappresentanti, con impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre € 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato, con conseguente diritto del Comune di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l'Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

7. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

8. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di

pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

9. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

10. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art. 31 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale, da calcolarsi su base giornaliera e da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

2. La misura degli interessi per l'accertamento dei tributi locali è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale.

3. Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano i tassi di interesse legale, da calcolarsi su base giornaliera e da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 32 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte del Comune o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse del due per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera.

Art. 33 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio

e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

3. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

TITOLO III

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

PARTE PRIMA - TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 34 – Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del DLgs n. 546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune è rappresentato in giudizio, dal dirigente del servizio della relativa entrata, ovvero, in caso di carenza di qualifiche dirigenziali, dal funzionario responsabile.

2. Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione per le azioni di resistenza in giudizio e per tutte le azioni connesse alla gestione della vertenza. Non è altresì necessaria alcuna autorizzazione per proporre appello innanzi alla Commissione Regionale. L'atto di autorizzazione alla lite è regolato dallo Statuto, che disciplina il regime dell'esercizio della rappresentanza.

3. Il dirigente, ove esistente e come individuato ai sensi del comma 1, potrà avvalersi dell'assistenza del funzionario responsabile dell'entrata, previa delega da adottarsi con determinazione dirigenziale.

4. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti abilitati all'assistenza innanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

5. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il funzionario responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti, nel rispetto delle norme in materia di affidamento.

6. In caso di vertenza tributaria incardinata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si osserveranno le disposizioni del successivo articolo.

Art. 35 – Rappresentanza in giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria e Amministrativa

1. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extratributarie, il rappresentante del Comune, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.

2. Resta fermo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto Comunale in merito alla rappresentanza processuale del Comune ed al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata od il funzionario responsabile del servizio tributi dovrà prestare ogni collaborazione al patrocinante scelto per la vertenza.

PARTE SECONDA - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 36 – Procedura di reclamo/mediazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante del Comune, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, ovvero al Presidente dell'Unité, qualora l'atto impugnato sia stato emesso da quest'ultimo Ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.

2. Il Sindaco e il Presidente dell'Unité possono delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.

3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.

7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco o dal Presidente dell'Unité.

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune o dall'Unité des Communes, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale o

presidenziale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.

9. Il decreto di nomina deve individuare anche un soggetto supplente nella funzione di mediatore comunale, nel caso di impossibilità per il soggetto nominato in via principale di gestire la procedura di mediazione.

10. Il Sindaco o il Presidente dell'Unité possono nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune, per l'Unité des Communes e per il contribuente che ha proposto il reclamo.

11. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune o dall'Unité des Communes, l'Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.

12. L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi, che trasmette apposita relazione al Mediatore, in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.

13. Il Mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

14. In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il Mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui il diniego dovrà essere formalmente notificato.

15. Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

16. In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità

di addebito di spese nei confronti del Comune e/o dell'Unité des Communes, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.

17. In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.

18. In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale

19. Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il Mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

20. Nelle controversie aventi per oggetto esclusivamente questioni di diritto, ove la posizione delle parti non appaia conciliabile ed il mediatore ritenga corretta la posizione assunta dall'Ufficio, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il Mediatore, dando atto di tali presupposti, può decidere di rigettare il reclamo senza dare luogo a convocazione del contribuente, notificando a quest'ultimo un provvedimento in ogni caso motivato.

21. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.

22. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

23. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.

24. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.

25. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal presente regolamento, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento.

PARTE TERZA - AUTOTUTELA

Art. 37 – Oggetto e scopo dell'autotutela

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente, fermo restando che, in quest'ultimo caso, l'esercizio del potere di autotutela deve tenere conto della necessità di non arrecare al Comune un danno patrimoniale ingente.

3. La presentazione di un'istanza di annullamento o di revisione in autotutela di un provvedimento impositivo autonomamente impugnabile ed idoneo a divenire titolo esecutivo, anche ove determini in via istruttoria la sospensione da parte dell'Ufficio del relativo provvedimento, non comporta l'interruzione dei termini per proporre ricorso nei confronti dell'atto notificato dal Comune.

Art. 38 – Richiesta del contribuente

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.

3. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 39 – Annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 40 – Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.

2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Art. 41 – Revoca dell'atto amministrativo

Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 16 del presente regolamento, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

- a) i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;
- b) vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Art. 42 – Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 43 – Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Art. 44 – Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.

5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.

PARTE QUARTA - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 45 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è confermato nel Comune di Arvier l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 46 – Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 47 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso

bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Art. 48 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica. La lettera–invito dovrà contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- c) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
- e) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- f) il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;
- g) l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 49 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione di reclamo – mediazione nei con-

fronti del Comune, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.

Art. 50 – Comparizione del contribuente

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

3. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 51 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.

2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 52 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

2. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

4. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

5. Relativamente alla Tassa/Tariffa applicata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 53 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 54 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie, nel caso in cui la violazione definita in sede di accertamento sia stata commessa a decorrere dal 1° febbraio 2011.

2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di controllo del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, a prescindere dalla denominazione di accertamento attribuita agli stessi avvisi ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento, ovvero ancora le sanzioni che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse da tale riduzione.

3. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.

4. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

PARTE QUINTA - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 55 – Oggetto e scopo dell'interpello

1. Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 56 – Modalità applicative dell'interpello

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati con le forme previste per legge.

3. L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti previsti dall'art. 11 L. 212/2000, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni ed i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. La risposta resa dall'Amministrazione è vincolante per quest'ultima nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'Amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

6. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

7. Qualora l'Amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dall'istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste

dall'ufficio all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

8. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata ed il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

9. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

10. La presentazione dell'istanza di cui al presente articolo non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

11. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'Amministrazione comunale la risposta prevista dal presente articolo.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 57 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2020**, in conformità a quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).